NUOVA

RASSEGN

SINDACALE

Settimanale della CGIL

n. 27 del 19 Luglio 1993

L. 2.800



Il protocollo del 3 luglio

LA PAROLA AI LAVORATORI

Governo, sindacati, Confindustria

L'ACCORDO **DEL 31 LUGLIO 1992**

seguito dell'accordo tra governo e parti sociali del 6 A luglio 1990 e delle trattative avviate il 2 giugno 1992 in applicazione del protocollo tra governo e parti sociali del 10 dicembre 1991, e sulla base del comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1992 è

stato definito il seguente protocollo.

In una situazione economica e finanziaria che rischia di aggravarsi ulteriormente, accentuando elementi già forti di debolezza e di instabilità, il governo ritiene essenziali un'immediata azione di freno dell'inflazione e una significativa riduzione del disavanzo statale. L'obiettivo non è solo quello di riconvergere verso i parametri del Trattato di Maastricht. E, e appare oggi, quello di salvare le nostre potenzialità di sviluppo, di non cadere in una spirale incontrollabile che metterebbe a repentaglio, per lungo tempo, quanto ha costruito in questi decenni il lavoro italiano e le prospettive di sicurezza economica di larga parte della comunità nazionale.

Appaiono dunque necessarie, e non eludibili, coerenti politiche del governo e comportamenti degli operatori economici e sociali che consolidino l'efficacia della scelta da compiere per uscire dalle difficoltà attuali, riprendere un sentiero di sostenuto sviluppo economico e occupazionale, recuperare piena credibilità sul piano internazionale, in un clima di certezze. In nome di questa prospettiva ardua, ma ancora possibile, il governo assume gli impegni che seguono e rivolge alle parti sociali un fermissimo e responsabile appello. L'azione di politica dei redditi sarà correlata ai parametri di riferimento per la politica economica e di bilancio, approvati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio '93-95 e, in particolare, ai seguenti:

	1993	1994	1995
Prodotto interno lordo (var. %)	1,6	2,4	2,6
Prezzi al consumo (var. %)	3,0	2,5	2,0

Il governo ha inoltre ritenuto necessario attivare misure immediate di risanamento economico-finanziario e abbassare quanto più possibile il tasso tendenziale di inflazione alla fine del 1992. Auspica, pertanto, che le intese tra le parti abbiano anch'esse immediata efficacia e risultino coerenti con tali indirizzi.

Il governo ritiene che, per conseguire apprezzabili risultati nell'abbattimento dell'inflazione, rafforzare la competitività dei nostri prodotti sui mercati internazionali e garantire la stabilità del cambio, occorra rendere coerente la dinamica delle retribuzioni unitarie e del costo del lavoro con l'inflazione programmata.

Le parti sociali prendono atto delle dichiarazioni del governo sulle scelte di politica economica e condividono l'obiettivo di ricondurre l'inflazione al 2% a fine 1994. Le parti esprimono consapevolezza della necessità che le imprese recuperino competitività; assumono l'obiettivo

di un adeguato rilancio occupazionale con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno. Le parti riconoscono il valore determinante dei loro comportamenti rispetto all'attuazione di una politica di tutti i redditi che assuma come obiettivo centrale la drastica riduzione del tasso di inflazione. Tale valore determinante è altresi ricondotto dal governo — così com'è scritto nel Programma su cui esso ha avuto la fiducia del Parlamento — «all'obiettivo del mantenimento del valore reale delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici».

Conseguentemente, al fine della gestione delle dinamiche salariali per il 1992 e il 1993, le parti concordano sui seguenti punti: • in riferimento all'accordo del 10 dicembre 1991, la definitiva presa d'atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari di cui alla legge 13 luglio 1990, n. 191, già scaduta il 31 dicembre 199l; l'erogazione di una somma forfettaria a titolo di elemento distinto dalla retribuzione, di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, a partire dal mese di gennaio 1993, a copertura dell'intero periodo 1992-93, che resterà allo stesso titolo acquisita per il futuro nella retribuzione; • adesione all'invito del presidente del Consiglio a non procedere, durante il medesimo periodo, a erogazioni unilaterali collettive e ad altre ad esse assimilabili nonché a negoziati a livello di impresa, fatte salve le procedure relative a crisi o ristrutturazioni aziendali, dai quali negoziati possano derivare incrementi retributivi per le imprese. Il governo assume coerentemente l'impegno di non proporre particolari erogazioni a dipendenti delle pubbliche amministrazioni non convenute nell'ambito di accordi di comparto.

L'erogazione forfettaria da definire per il pubblico impiego costituirà contenuto necessario degli accordi di

comparto.

Il governo e le parti sociali, a seguito degli incontri tenutisi presso la presidenza del Consiglio dei ministri, ritengono che il negoziato sulla revisione degli assetti contrattuali a regime e sulla riforma del salario possa concludersi, come indicato nel comunicato della presidenza del 23 luglio 1992, entro il prossimo 15 settembre. Il negoziato si svolgerà intorno ai seguenti principi guida, bisognosi di approfondimenti sia nei loro contenuti sia nelle loro reciproche relazioni: • previsione di livelli contrattuali non sovrapposti e distinti e perciò da definire in relazione alle materie, ai tempi, alle procedure; • previsione di una parziale difesa del potere d'acquisto dei salari per i tempi di prolungata discontinuità contrattuale, che valga anche come incentivo al normale svolgimento delle trattative.

Il governo svolgerà un ruolo attivo al fine di portare le

parti alla positiva conclusione del negoziato.

In relazione all'obiettivo concordemente assunto di produrre gradualmente l'omologazione formale e sostanziale del lavoro pubblico con il lavoro privato (secondo i principi convenuti nell'ambito delle intese del

29 gennaio u. s.), si conviene di promuovere le condizioni più idonee per un'ampia disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro riferiti alle pubbliche amministrazioni. A tal fine il governo promuoverà dal mese di settembre una sede di confronto e negoziazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative avente quali obiettivi la disciplina dei tempi e dei modi di transizione alle regole del diritto comune, la delegificazione funzionale all'apertura di spazi contrattuali, la struttura della retribuzione, l'organizzazione dei livelli della contrattazione in relazione anche alle componenti della retribuzione stessa.

Contemporaneamente a quanto sopra, la ripresa o l'avvio delle trattative relative ai diversi comparti assumerà l'obiettivo di definire, oltre agli aspetti retributivi in coerenza con i vincoli posti dalla politica dei redditi, con riferimento anche ai tempi di erogazione, contenuti di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni - con particolare riguardo all'essenziale riqualificazione della gestione delle risorse umane — in linea con gli obiettivi generali individuali nella sede avente ad oggetto il complesso delle pubbliche amministrazioni.

Il governo conferma la decisione di dare effettivo corso a una politica di tutti i redditi mediante le seguenti aree di intervento:

1. Interventi su prezzi e tariffe. Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria il governo indica la necessità di impostare una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente con gli obiettivi di disinflazione, predeterminando, in un quadro di recuperi di produttività e miglioramento della qualità dei servizi offerti, la dinamica delle tariffe su base pluriennale, anche attraverso specifici contratti di programma. Ulteriori misure di contenimento e di controllo saranno assunte per il complesso dei prezzi pubblici anche per quanto riguarda quelli sottoposti a competenza regionale e locale.

Quanto ai prezzi liberi, il governo promuoverà, d'intesa con le categorie interessate alla formazione dei prezzi, un programma di monitoraggio e autoregolamentazione. Impartirà inoltre le opportune direttive alle amministrazioni dello Stato in modo da evitare l'acquisto di servizi e beni i cui incrementi di prezzo non siano in linea con i tassi programmati di inflazione. Per conseguire con maggiore facilità l'obiettivo-indicato dovranno essere rimossi tutti gli ostacoli alla concorrenza tra fornitori anche in coordinamento con l'autorità antitrust. Anche le autorità locali saranno impegnate in una politica diretta ad accrescere la concorrenzialità nel settore dei servizi, attraverso snellimenti delle procedure, garantendo il prioritario ruolo degli operatori presenti sul mercato. Per questi compiti il governo si avvarrà della segreteria del Cip che, opportunamente riordinata, predisporrà mensilmente, e renderà pubblica, una relazione sull'andamento dei prezzi. Nel caso in cui i fenomeni osservati siano ritenuti di carattere eminentemente speculativo, il Cip ne informerà il Cipe per eventuali proposte di passaggio del bene o servizio in argomento dal regime libero a quello di sorveglianza e, nei casi più gravi e in via eccezionale, all'amministrazione del prezzo per un periodo di tempo limita-

2. Politica fiscale e contributiva. Il governo intende mantenere nel suo insieme costante la pressione fiscale, a parità di servizi erogati, nel 1993 e opererà per il recupero della base imponibile evasa o erosa. L'intervento normativo sarà finalizzato alla semplificazione e al riordino in pochi Testi unici di quella che appare una vera e propria giungla fiscale; a un drastica riduzione del numero e dei livelli delle agevolazioni fiscali, secondo scale di priorità che terranno ovviamente conto della diversa rilevanza e qualità degli interessi coinvolti; alla maggiore responsabilizzazione di Regioni ed enti locali sotto il profilo delle entrate.

Il processo di razionalizzazione del sistema tributario deve subire, pertanto, una decisa accelerazione per il raggiungimento dei predetti obiettivi, nel quadro di un'equa distribuzione del prelievo sulla generalità dei cittadini, espungendo dal sistema stesso aree di elusione e contrastando efficacemente i comportamenti evasivi.

Linee di forza di questo processo sono: a) la revisione delle agevolazioni, tenendo conto delle finalità di incentivazione delle attività economiche in particolari settori e aree, e la riconsiderazione delle deduzioni dall'imponibile per assicurare ai contribuenti un'equilibrata fruizione dei benefici; b) la rimodulazione delle discipline tributarie delle piccole imprese e del lavoro autonomo, in un quadro di più adeguati livelli di imposizione, associati alla semplificazione degli oneri e degli adempimenti formali, attraverso l'attività dei Centri di assistenza fiscale; c) lo sviluppo e il potenziamento dell'attività accertatrice, anche attraverso l'affinamento dei coefficienti presuntivi di redditi che rendano più immediato lo svolgersi dell'azione dell'amministrazione.

Il sistema contributivo sanitario dovrà subire una profonda ristrutturazione prevedendo, ad esempio, l'armonizzazione delle aliquote entro un'ampia fascia di reddito eguale per tutti i lavoratori pubblici, privati e autonomi; nell'ambito di tale ristrutturazione potrà trovare ulteriore sviluppo il processo di revisione degli oneri impropri di malattia.

Il sistema fiscale e contributivo sarà anche utilizzato per la correzione di andamenti dei redditi difformi da-

gli obiettivi antinflazionistici.

3. Interventi per l'occupazione e per il mercato del lavoro. Il governo, per affrontare la nuova fase di ristrutturazione dell'economia italiana e le negative ripercussioni sul mercato del lavoro, intende adottare un programma accelerato di piena e mirata attuazione della recente legge n. 223/1991 riguardante la cassa integrazione e la mobilità, anche apportando ad essa eventuali necessarie integrazioni.

Le linee guida di tale programma, con la partecipazione attiva delle parti sociali, saranno le seguenti: • ruolo attivo del ministero del Lavoro nel promuovere opportunità di nuova occupazione, anche giovanile, con la messa a punto, la gestione e/o il controllo di strumenti innovativi, anche da definire legislativamente, di rapporto di lavoro flessibili in sintonia con quanto già

avviene negli altri paesi comunitari; • ruolo attivo del ministero del Lavoro per il raggiungimento di intese sindacali nei processi di ristrutturazione, riorganizzazione o gestione di crisi, valorizzando la funzione della cassa integrazione, promuovendo l'uso flessibile del lavoro, al fine di contenere le riduzioni di personale; • adozione degli opportuni provvedimenti affinché le Regioni realizzino il dettato legislativo in materia di formazione professionale per i lavoratori in mobilità, studiando l'opportunità di destinare a tale scopo quota parte del Fondo sociale europeo; • potenziamento e indirizzo delle attività delle agenzie dell'impiego, per concretizzare, in sinergia con le forze sociali, le opportunità previste dalla legge per una mobilità da posto a posto (passaggio alla pubblica amministrazione, contratti di reinserimento, assunzioni a termine agevolate, lavori in opere e servizi di pubblica utilità, intrapresa di lavoro autonomo).

Il governo ritiene inoltre che sia indispensabile porre mano alla riforma del sistema di formazione professionale, in modo che esso sia effettivamente posto in grado di realizzare un servizio di formazione permanente, non ripetitivo dell'istruzione di base, bensi capace di sintonizzarsi con le innovazioni organizzative e tecnologiche. Infine, nell'ambito della presidenza del Consiglio, sarà creata un'apposita «task-force» per interventi a sostegno dell'occupazione e a tutela del patrimonio

professionale nelle aree più toccate da crisi. Nel quadro dei suoi compiti, che saranno messi a punto di concerto con le parti sociali, la predetta struttura dovrà realizzare il coordinamento e l'effettivo utilizzo integrato delle risorse e delle agenzie disponibili a livello nazionale per la creazione di posti di lavoro.

4. Politiche a favore degli investimenti. Il governo richiama gli impegni già assunti nel programma a favore di una più diretta e diffusa canalizzazione del risparmio verso gli investimenti, promuovendo il ricorso al capitale di rischio e adottando a tal fine gli strumenti necessari a dare maggiore solidità e respiro alla Borsa: più elevato pluralismo, promozione di investitori istituzionali quali i fondi pensione, fondi chiusi, Borse locali, in vista di più ampie possibilità di accesso diretto al risparmio soprattutto per le piccole e medie imprese.

Nell'ambito delle future allocazioni di bilancio avranno carattere prioritario gli stanziamenti per l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo.

Procedure di verifica e controllo. Le parti concordano di stabilire, quali momenti sistematici di verifica degli interventi e delle politiche delineate, due incontri annuali, prima dell'elaborazione del Documento di programmazione economico-finanziaria e prima dell'elaborazione della Relazione previsionale e programmatica e della legge finanziaria.

Cgil, Cisl e Uil

L'INTESA SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

I - Intesa quadro tra Cgil, Cisl e Uil

Allo scopo di rendere più efficace la tutela dei lavoratori e più incisivo il ruolo del sindacalismo nella vita del paese, le tre confederazioni Cgil, Cisl e Uil hanno concordato la presente intesa quadro.

Essa si propone, ferma restando la sovranità delle singole organizzazioni, di assicurare continuità, consolidamento e sviluppo all'unità d'azione ai vari livelli.

L'intesa si articola in: • un sistema di regole per lo svolgimento delle relazioni tra le organizzazioni della Cgil, della Cisl e della Uil e la risoluzione di eventuali contrasti; • un modello di criteri generali per la costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie che, date le differenze esistenti tra le diverse categorie, domanda ad esse la definizione delle modalità di attuazione dell'intesa quadro stessa.

II - Le regole per i rapporti tra Cgil, Cisl e Uil

Le tre confederazioni decidono di procedere alla stipula di un protocollo d'intesa sui reciproci comportamenti sindacali, contrattuali e vertenziali anche mediante norme unitarie capaci di attivare le varie strutture per la composizione degli eventuali conflitti. La Cgil, la Cisl e la Uil ribadiscono la volontà di procedere unitariamente all'elaborazione delle piattaforme rivendicative, conduzione dei negoziati, stipula di contratti e accordi, proclamazione di scioperi e organizzazione delle altre forme di lotta.

Tutto ciò non incide in alcuna misura sulla salvaguardia dei valori fondamentali quali l'identità, la sovranità e la titolarità dei diritti delle singole confederazioni Cgil, Cisl e Uil.

Riunioni organismi. • Le segreterie delle Ooss aderenti alle tre confederazioni decidono di riunirsi periodicamente per l'esame delle questioni generali dell'azione sindacale di propria competenza; • le decisioni possono essere assunte solo all'unanimità delle organizzazioni; • le segreterie possono convocare riunioni congiunte degli organismi dirigenti delle tre confederazioni, come momento di dibattito, o per dare attuazione alle scelte unitarie, su materie di notevole rilevanza; • possono essere costituiti, di comune accordo, gruppi di lavoro cui affidare, in via continuativa o per obiettivi determinati, la gestione di politiche comuni; • le segreterie individuano come strumento di lavoro il ricorso a convegni unitari di carattere seminariale per favorire il confronto e l'elaborazione di politiche comuni sulle questioni più importanti di strategia sindacale.

Procedure, criteri generali. Per tutti i settori non soggetti ai codici di autoregolamentazione e alla nuova legge di disciplina del diritto di sciopero, le divergenze che si possono manifestare a ogni livello, se non trova-

no una soluzione, debbono essere trasferite in tempi solleciti alla struttura propria immediatamente supe-

Nella fase che intercorre tra l'apertura del conflitto fino al tentativo di soluzione nelle sedi superiori, ciascuna organizzazione s'impegna a non compiere atti unilaterali che possano pregiudicare il tentativo di soluzione nella sede superiore. Normalmente tale procedura si deve esaurire nell'arco di una settimana. In casi di particolare urgenza, l'intervento della struttura superiore deve essere attuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore.

Elaborazione piattaforme, gestione negoziato, conclusioni. Sono considerati motivo d'intervento a carattere urgente tutte le divergenze che possono incidere sulla continuità o sull'esito unitario dei negoziati nelle varie fasi contrattuali o nelle vertenze di settore. Si conviene che per avviare efficacemente la predisposizione delle piattaforme si dovrà attivare una sede unitaria nella quale realizzare il confronto tra le strutture delle tre confederazioni. Ciò vale anche nel caso in cui ciascuna struttura è portatrice di una propria ipotesi contrattuale. In questo caso, l'intervento della struttura superiore si realizza con urgenza sia nel caso in cui i tempi di elaborazione risultino incompatibili con le scadenze contrattuali e le attese dei lavoratori, sia sull'evenienza di contrasti insanabili sui contenuti.

Settori soggetti alla legge e ai codici di autoregolamentazione. Per quanto riguarda i settori disciplinati dalla nuova legge sull'esercizio del diritto di sciopero, e dalle norme di autoregolamentazione, restano in vigore i codici vigenti sulle procedure e sulle strutture abilitate a decidere forme di lotta.

Se le divergenze attengono al ricorso allo sciopero o alle forme di lotta, e se questi producono effetti che superano l'ambito aziendale o territoriale, subentra la competenza diretta dei sindacati nazionali di categoria e delle confederazioni.

Diritti delle organizzazioni. Se anche a livello nazionale confederale i tentativi di composizione dei contrasti non dovessero avere buon esito, ogni organizzazione esercita liberamente e autonomamente i propri diritti negoziali e di gestione delle vertenze, dei contratti e delle lotte.

In questo caso vi è piena facoltà di fornire le diverse informazioni ai lavoratori sui contenuti e anche sui comportamenti che hanno prodotto i contrasti.

Rapporti confederali. Cgil, Cisl e Uil convengono comunque sulla necessità di compiere ogni sforzo per evitare situazioni del genere e in ogni caso, ove i fatti accaduti lo consentano, di non conferire valore generale, con effetti sui rapporti confederali, alle eventuali situazioni di conflitto, categoriali o territoriali.

I sindacati nazionali di categoria, con l'eventuale contributo delle confederazioni, debbono decidere unitariamente sulla qualità dei rapporti con le varie rappresentanze sindacali autonome e sulla loro eventuale partecipazione, insieme ai sindacati di categoria, nelle diverse sedi negoziali.

Rappresentatività e rappresentanza esterne. Le richieste di presenza, anche mediante azioni legali, delle diverse sigle sindacali, sostenute solo dall'autocertificazione incontrollabile degli iscritti, oltre a produrre una modifica artificiosa delle rappresentanze democratiche del mondo del lavoro, aumenta la possibilità di contrasti nella tutela dei diritti legittimi di Cgil, Cisl e

Le tre confederazioni decidono quindi di contrastare unitariamente ogni tentativo di abuso o di manipolazione delle rappresentanze sociali, rispondendo in modo solidale a ogni atto teso a modificare la realtà associativa del mondo del lavoro, realizzando nei termini più generali possibili criteri oggettivi di designazione basati sulla reale consistenza organizzativa e, quando esistono, pure sulle verifiche elettorali.

Nelle designazioni di competenza delle tre confederazioni verranno insieme garantite la rappresentanza del pluralismo sindacale mediante la presenza di Cgil, Cisl e Uil e, quando le designazioni superano il numero di tre rappresentanti, una ripartizione numerica, con riferimento alla consistenza di ciascuna confederazio-

Per gli incarichi che si concretizzano mediante una sola presenza si applica normalmente il criterio della rotazione alla scadenza di ciascun mandato.

III - Armonizzazioni tra Cgil, Cisl e Uil

 Nel quadro delle regole di comportamento convenute tra le tre confederazioni si considera opportuno perseguire, a partire dall'anno prossimo, l'armonizzazione graduale delle quote associative all'interno della medesima categoria per scoraggiare forme controproducenti e autolesionistiche di concorrenza organizzativa e proselitistica. Resta confermato l'obiettivo di una contribuzione associativa omogenea per tutte le categorie da realizzarsi nell'arco del prossimo triennio.

 Nell'ambito degli accordi di categoria potranno essere individuate forme di contribuzione straordinaria che coinvolgano tutti i lavoratori interessati e che siano strettamente legate, anche temporalmente, al servizio reso in occasione della conclusione dei contratti.

 Ferma restando l'autonoma determinazione degli assetti organizzativi categoriali e territoriali delle singole organizzazioni, le tre confederazioni considerano utile l'individuazione di forme di articolazione il più possibile omogenee tra loro.

IV - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu)

- a) Le elezioni. Nei luoghi di lavoro e per le piccole aziende nel territorio — si dà luogo alla costituzione, su basi elettive, chiamando al voto, a scrutinio segreto e su liste di organizzazione, tutti i lavoratori aventi diritto.
- b) Le candidature. Competenti a designare, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste di candidati sono le istanze di base che ogni organizzazione, nella sua sovranità, si dà, come istanze congressuali laddove queste non esistono le singole Ooss provvedono alla designazione.

c) Le liste. Le strutture interessate e competenti, facenti capo alle tre confederazioni, possono presentare proprie liste di organizzazione, distinte e separate, precedute dal preambolo unitario. Previa intesa, le tre liste di candidati, distinte per sigla, potranno essere inserite in un'unica scheda. In ogni caso Cgil, Cisl e Uil si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della confederazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza.

d) I soggetti extraconfederali. Possono presentare liste alla competizione elettorale per l'elezione della rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori soggetti diversi dai sindacati confederali, purché formalmente organizzati o costituiti in sindacato autonomo e sempreché raccolgano il 5% di firme sul totale dei la-

voratori aventi diritto al voto.

e) Modalità elettorali. Il voto si esprime per lista e preferenza/e. Ove siano state indicate solo la/e preferenza/e, esse valgono anche come voto di lista.

In ogni caso non è ammessa l'espressione di preferen-

za su più liste, ciò rende il voto nullo.

f) Validità delle elezioni. Per la validità delle elezioni nei luoghi di lavoro è necessario che i votanti risultino essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Per quanto riguarda le elezioni delle Rsu territoriali il quorum per considerare valida l'elezione stessa sarà definito dalle categorie in accordo con le strutture orizzontali interessate.

g) La ripartizione dei seggi. Si conviene che il 67% dei seggi viene assegnato, in misura proporzionale ai risultati conseguiti, alle diverse liste che hanno

concorso alla competizione elettorale.

Anche il restante 33% verrà ripartito fra tutti i soggetti collettivi legittimamente concorrenti alle elezioni, in misura proporzionale ai voti conseguiti. Ma su questa quota, allo scopo di rafforzare la solidarietà tra i sindacati confederali, tutta la parte di pertinenza delle Ooss confederali, quale che sia la percentuale di ciascuna confederazione, verrà conteggiata complessivamente e ripartita tra Cgil, Cisl e Uil, in misura parite-

h) Libertà sindacali. Le categorie, titolari per leggi e contratti di permessi, distacchi, monte ore devono prevedere una distribuzione del monte ore in relazione al numero dei componenti la Rsu a prescindere dalle

modalità con cui hanno diritto a farne parte.

Le federazioni di categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil hanno l'obbligo di fissare una quota di monte ore di propria spettanza da utilizzare per l'attività della Rsu.

i) L'adeguamento della rappresentanza. Le organizzazioni di categoria, competenti a determinare le rispettive aree e collegi elettorali, sono impegnate a garantire, compatibilmente con le diverse realtà, l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnicoorganizzativi e socio-professionali con particolare riferimento alla differenza di genere, alle alte professionalità, ai giovani, agli immigrati.

1) Le aree della rappresentanza. Fermo restando che la costituzione della Rsu è vincolante per tutte le organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil, queste sono impegnate a individuare e definire le aree della rappresentanza stessa, tenendo conto delle differenze esistenti tra i diversi settori — agricoltura, terziario, pubblico impiego, industria, commercio polverizzato, e privilegiando i livelli che coincidono con le sedi di contrattazione e le specificità di particolari aree professionali.

m) Rappresentanza interaziendale. Nei casi laddove esiste un elevato grado di polverizzazione aziendale, professionale e del mercato del lavoro, le categorie di Cgil, Cisl e Uil sono impegnate a individuare, di concerto con le rispettive confederazioni territoriali e unitariamente, appropriate forme di rappresentanza interaziendale sul territorio, avuto riguardo alle sedi della contrattazione decentrata ed evitando forme eccessive di frammentazione o chiusure verso particolari

aree professionali.

n) Le competenze contrattuali. Le federazioni di categoria esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.

Le Rsu aziendali o territoriali rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa delle confederazioni svolgono con il concorso e il sostegno dei sindacati di categoria le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nei Ccnl (e nelle disposizioni di legge per il Protocollo d'intesa) nonché nel rispetto delle politiche

confederali delle Ooss di categoria.

o) Livelli e materie negoziali. Tra la contrattazione dei tre principali livelli aziendale, nazionale di settore (o comparto) e confederale esistono interdipendenze oggettive su diversi contenuti della contrattazione: processi di ristrutturazione e sviluppo occupazionale, organizzazione del lavoro nei servizi pubblici e privati, adempimenti contrattuali predeterminati nei Ccnl ecc. Per queste ragioni l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone il coordinamento con i livelli esterni dell'organizzazione sindacale.

A tale proposito le decisioni dell'organismo della rappresentanza unitaria sulle piattaforme e sugli accordi possono e/o devono essere prese a maggioranza qualificata che sarà definita negli accordi nazionali di categoria, con facoltà di dissociazione per le singole organizzazioni, in caso di dissenso grave. Restano ferme le procedure di raffreddamento previste nel patto di unità d'azione.

p) Consultazione dei lavoratori. Nello svolgimento dell'attività contrattuale a livello aziendale devono essere previsti momenti di taforme-accordi informazione e consultazione dei lavoratori e il diretto coinvolgimento delle Ooss di categoria interessate.

Nelle varie fasi dell'esercizio della propria attività per le tre confederazioni assume particolare rilievo il coinvolgimento e l'opinione espressa dai propri iscritti. La verifica del consenso nei vari momenti del processo

contrattuale e nello svolgimento dell'attività sindacale sarà oggetto di precise indicazioni concrete nelle regole attuative della presente intesa di competenza delle Federazioni nazionali di categoria.

Cgil, Cisl e Uil considerano la verifica del mandato prima della fase conclusiva di una trattativa la scelta

privilegiata nel rapporto con i lavoratori.

Il ricorso alla consultazione referendaria — anch'esso da regolamentare con precisione — per i limiti di partecipazione e coinvolgimento che gli sono intrinsechi può fornire indicazioni solo su materie non complesse, coinvolgenti aree ristrette di lavoratori e risolvibili con risposte semplici. Conseguentemente per Cgil, Cisl e Uil non sono tali le piattaforme e gli accordi contrattuali. Esse comunque si impegnano a utilizzare tale strumento solo in caso di accordo unitario.

V - Rinvio alle categorie

In armonia con la normativa indicata nel presente Protocollo d'intesa e in considerazione delle profonde diversità strutturali, organizzative e contrattuali esistenti nei vari settori, le organizzazioni di categoria provvederanno, nei tempi appresso indicati, a definire le modalità di attuazione delle indicazioni contenute nell'intesa quadro con riferimento specifico, inoltre, alle seguenti materie: • modalità e tempi di convocazione delle elezioni; • indicazione delle aree e dei collegi elettorali; • il numero dei componenti la rappresentanza di base; • composizione dei comitati e seggi elettorali; • determinazione dei quozienti minimi per l'elezione dei candidati; • tempi di presentazione delle liste; • determinazione della data delle votazioni; • modalità per le votazioni, attribuzione voti, seggi e preferenze; • compilazione dei verbali e proclamazione dei risultati e comunicazione alle organizzazioni di competenza; • disciplina del ballottaggio; • revoca dei componenti la Rsu; • sostituzione per dimissioni o vacanza.

VI - Modalità e tempi di durata e di rinnovo

La struttura di rappresentanza sindacale unitaria, una volta eletta, resta in carica due anni e i singoli componenti uscenti possono essere rieletti nelle successive elezioni. Trascorso tale termine la rappresentanza è considerata decaduta.

In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non superiore a due mesi, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Se anche in questo caso non si raggiunge l'accordo necessario, trascorso un ulteriore periodo di trenta giorni, si indicono le elezioni per il rinnovo delle Rsu sulla base delle modalità stabilite dalla presente intesa e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate.

VII - Disposizioni finali

Entro sei mesi dalla stipula del presente accordo-quadro le Ooss di categoria provvederanno a definire i

propri regolamenti di attuazione.

Le operazioni unitarie per l'applicazione delle definitive intese operative avranno luogo entro un anno dalla firma della presente intesa quadro (o sei mesi da quel-

la di categoria).

Le norme definite a livello categoriale dovranno essere compatibili con i principi generali dell'intesa quadro. Le confederazioni sono impegnate ad assicurare che le categorie diano attuazione nei propri ambiti di competenza, alla presente intesa, in conformità coi contenuti e nel rispetto dei tempi fissati.

In caso di inadempienze nell'arco di due mesi successivi alla scadenza dei termini indicati le confederazioni svolgono i necessari interventi nei confronti delle strutture interessate anche sostituendosi ad esse, allo scopo di garantire la piena attuazione del presente ac-

VIII - Preambolo per le liste

Le confederazioni Cgil, Cisl e Uil, tramite le proprie liste e i propri candidati, intendono confermare il valore del pluralismo sociale in un rinnovato patto di unità d'azione. Cgil, Cisl e Uil considerano la consultazione elettorale una condizione irrinunciabile di democrazia attraverso la quale ciascun lavoratore, in via diretta, sceglie liberamente i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro.

Attraverso il voto a una delle tre liste confederali e ai rispettivi candidati, si esprimerà il sostegno all'azione sindacale nei luoghi di lavoro e l'adesione ai valori, agli obiettivi, e al ruolo del sindacalismo confederale che Cgil, Cisl e Uil esercitano nel sistema sociale del

paese.

IX - L'accordo con le controparti

Nello spirito della presente intesa le confederazioni Cgil, Cisl e Uil hanno concordato di pervenire a nuove necessarie intese interconfederali, sostitutive delle attuali, contrattate con le controparti interessate, per il riconoscimento delle prerogative e delle funzioni delle nuove rappresentanze, nell'ambito dei diritti sindacali previsti dalle leggi, dai Ccnl e dagli accordi collettivi.

Ciò anche in funzione di assicurare al meglio l'evoluzione innovativa delle relazioni contrattuali anche in direzione della democrazia economica e della partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali.

X - L'intervento della legge

A conclusione dei necessari accordi tra le confederazioni e le diverse controparti, Cgil, Cisl e Uil, riconfermando il valore della libertà sindacale e dell'autonomia negoziale tra le parti, si considerano impegnate a operare di concerto nelle sedi competenti affinché eventuali interventi legislativi di sostegno, finalizzati all'efficacia erga omnes e all'eliminazione delle norme legislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente accordo.